

REGOLAMENTO 01 NUE 112
DISCIPLINA DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Premessa

Si intendono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti.

In particolare, il progetto avviato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) per il Call Center Laico (CCL) NUE 112 prevede l'utilizzo esclusivamente di percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a zero ore e senza rotazione o indennità di mobilità residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto la Disciplina dei Lavoratori Socialmente Utili inseriti nei Call Center Laici (CCL) NUE 112 attivi sul territorio di Regione Lombardia.

Art. 2 - Principi

Ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.Lgs. n. 468/1997 e s.m.i., l'impiego dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

I predetti soggetti devono un impegno orario pari al normale orario contrattuale del CCNL Sanità per il personale dell'area del Comparto (36 ore settimanali); dunque ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 468/1997 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza come prevede il comma 6 del medesimo articolo.

Art. 3 - Sede di lavoro

La sede iniziale di lavoro corrisponde alla sede del CCL NUE 112 e precisamente:

- CCL NUE 112 di Varese, presso l'Azienda Ospedaliera Macchi di Varese
- CCL NUE 112 di Milano, inizialmente presso la sede provvisoria ubicata all'interno dell'area ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano. Successivamente il CCL NUE 112 sarà trasferito nella sede definitiva di Milano, Via Cagni 7 "Caserma Annarumma"
- CCL NUE 112 di Brescia, presso la Caserma San Gaetano, con sede in Brescia, Via Spalto San Marco.

Art. 4 - Organizzazione orario di lavoro

Il servizio deve essere garantito 7 giorni su 7 con copertura H/24.

L'operatore di Call Center Laico è personale turnista.

L'orario di lavoro è funzionale alle esigenze di servizio e articolato in tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio, notte) con turni a "scivolamento" inseriti nelle fasce orarie di maggiore attività.

La programmazione dei turni viene definita mensilmente dal Responsabile di Struttura, secondo il criterio di rotazione su tutti i turni. La variazione del turno assegnato può essere richiesta, con comunicazione scritta e motivata, dal lavoratore al Responsabile di Struttura solo ed esclusivamente in presenza di casi eccezionali valutabili caso per caso dallo stesso Responsabile.

Il numero di operatori presenti in ogni turno viene definito dal Responsabile di Struttura in base al carico di attività per fascia oraria.

A titolo meramente esemplificativo, la turnistica sulle H/24 ha la seguente articolazione:

- dalle 07,00 alle 14,00
- dalle 14,00 alle 22,00
- dalle 22,00 alle 07,00

mentre i turni a scivolamento potrebbero avere la seguente articolazione:

- dalle 09,00 alle 16,00
- dalle 16,00 alle 24,00.

Entrambe le articolazioni di turno saranno soggette a rimodulazione, su proposta del Responsabile di Struttura, dopo che il Servizio avrà acquisito la conoscenza precisa del carico di lavoro in base ai dati di attività presunti, in fase di avvio del Servizio o consolidati.

La rilevazione delle presenze viene effettuata con il sistema di rilevazione presenze in dotazione presso la sede del CCL NUE 112 che il lavoratore è tenuto obbligatoriamente a utilizzare.

E' considerato straordinario, la prestazione chiesta dal referente di turno e preventivamente autorizzata dal Responsabile della Struttura.

Art. 5 - Pause

Agli Operatori di CCL sono riconosciuti 15 minuti di pausa ogni due ore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La pausa è da intendersi quale momento di interruzione dall'esecuzione dell'attività di videoterminalista ed è considerata, a tutti gli effetti, parte integrante dell'orario di lavoro (art. 175 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008); per tale ragione la stessa deve essere fruita presso la sede del CCL NUE 112 o in zona limitrofa al contesto lavorativo.

La fruizione delle pause è gestita, in modo flessibile, dal Referente di turno secondo modalità che permettano a tutti i lavoratori di poterne fruire e che, contestualmente, consentano di poter garantire la copertura e la funzionalità del servizio.

Per gli istituti del riposo giornaliero e del riposo settimanale si applicano le norme del D. Lgs. n.

66/2003 e del CCNL Comparto, Area Sanità e precisamente:

- il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità
- il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola da fruire compatibilmente con le turnazioni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al punto 1. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Art. 6 - Sorveglianza sanitaria

Gli adempimenti in materia, relativi al profilo professionale di video terminalista - centralinista, rivestito dall'Operatore del CCL vengono assicurati dalla Struttura di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera convenzionata con AREU per tale tipo di servizio.

Art. 7 - Servizio mensa

La fruizione del pasto viene garantita attraverso il servizio mensa presso l'Azienda Ospedaliera o Ente diverso, in cui ha sede il CCL NUE 112, secondo il Regolamento negli stessi vigente, negli orari di apertura previsti.

Al fine di garantire un trattamento uniforme al personale inserito nel CCL NUE 112, ai Lavoratori LSU, in relazione alla durata della pausa, viene applicato quanto stabilito dal "Regolamento in merito ad Istituti Significativi del Rapporto di Lavoro" vigente per il personale di AREU. In particolare, ai sensi dell'art. 29 del CCL del comparto, Area Sanità, che viene esteso ai Lavoratori LSU per omogeneità di disciplina, il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i mezzi di controllo dell'orario in essere.

In alternativa, la pausa pranzo può essere fruita nei locali appositamente attrezzati all'interno del CCL NUE 112.

Art. 8 – Responsabilità e obblighi

L'operatore è soggetto a responsabilità penale, civile, amministrativa e assume la qualifica di "incaricato pubblico servizio¹" ai sensi dell'art. 358 del C.P., con gli effetti previsti dalle leggi vigenti. La responsabilità penale è, secondo i principi di diritto, personale.

L'attività svolta presso il CCL NUE 112 è coperta, per la Responsabilità civile verso terzi (RCT), a mezzo polizza assicurativa AREU.

L'operatore è tenuto a rispettare le disposizioni e le istruzioni del Responsabile di struttura o del

¹ Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Coordinatore e del Referente di turno, ognuno per le proprie competenze.

L'operatore è tenuto a rispettare la turnazione assegnata e ad informare il Responsabile di Struttura ovvero il Coordinatore e solo in subordine al Referente di turno tempestivamente in caso di impossibilità al rispetto della stessa.

Alla fine del turno l'operatore può lasciare la postazione di lavoro solo dopo che sia stato assicurato il cambio dal personale del turno successivo e/o lo scambio d'informazioni ritenute necessarie dal Referente di Turno.

L'operatore è tenuto a fornire – pena l'esclusione dal progetto - tale documentazione:

- stampa del "cassetto previdenziale" contenente l'importo dell'ammortizzatore in godimento e in seguito con i relativi importi lordi per tutti i 14 mesi della durata del progetto
- copia accordo di CIGS/mobilità.

Il Lavoratore è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento e di quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008.

Art. 9 - Preavviso

Al fine di non pregiudicare il servizio presso il Call Center Laico, in caso di unilaterale rinuncia da parte del lavoratore, il periodo di preavviso da concedere ad AREU è fissato in 15 giorni (da calendario).

Art. 10 - Cessazione o sospensione dell'utilizzo del Lavoratore Socialmente Utile

L'utilizzo del LSU, oltre che per l'impossibilità alla prestazione del lavoratore, ha termine per il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- giudizio di inidoneità alle mansioni, previa motivata relazione del Responsabile del CCL, valutata dalla Direzione AREU e comunicata all'interessato e al Centro per l'impiego anche per eventuale sostituzione del lavoratore
- rinuncia da parte dell'interessato, con preavviso come determinato nell'apposito paragrafo
- perdita della CIGS o indennità di mobilità
- malattia superiore al termine di comporto fissato in 30 giorni (da calendario)
- assunzione a tempo indeterminato o determinato di tipo subordinato presso datori di lavoro pubblici o privati
- alla scadenza del termine massimo di 12 mesi previsto da legge (eventualmente prorogabile di due mesi ex art.78, comma 2, Legge n. 388/2000) o per il termine anticipato del progetto
- in caso di sospensione dell'indennità o nel caso di discontinuità fra un trattamento e un altro, l'utilizzo come LSU viene sospeso automaticamente; il lavoratore è tenuto, tempestivamente, a comunicare il ricorrere di tali casi nonché ogni qualsiasi variazione relativa alla natura, alla durata e all'ammontare del corrispettivo dell'ammortizzatore

sociale in godimento: tale disposto non si applica qualora vi sia pericolo di interruzione di pubblico servizio dichiarato dal Responsabile di Struttura

- condanna per reati penali o sottoposizione a procedimenti penali anche non passata in giudicato
- mancata presentazione, senza addurre idonea motivazione, della documentazione prevista all'art. 8 "Responsabilità e obblighi"
- per tutto quanto non disciplinato si rinvia al D. Lgs. n. 468/1997 e s.m.i..

Art. 11 - Diritti

- Il lavoratore ha diritto a un adeguato periodo di riposo (ferie), quantificato in 30 giornate annue (proporzionate direttamente per periodi inferiori). L'utilizzo del periodo di riposo deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di Struttura e i giorni di riposo vengono maturati proporzionalmente al periodo di servizio prestato.
- Il termine di compimento per la malattia (periodo massimo di assenze per malattia) è fissato in 30 giorni annui (da calendario) periodo che si considera compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze per malattia, debbono essere documentate. Il lavoratore in malattia è tenuto a comunicare al Responsabile di struttura o al Coordinatore prima dell'inizio del turno l'assenza e a produrre il numero di protocollo del certificato telematico all'Ufficio Personale dell'AO/ENTE al quale AREU ha affidato la gestione del trattamento giuridico ed economico degli operatori del CCL NUE 112
- I lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti:
 - la maternità nel limite massimo di 5 mesi (ex astensione obbligatoria) nonché i permessi per allattamento, ai sensi del D Lgs. n. 151/2001, ad eccezione dei congedi parentali che secondo la Circolare Min. Lavoro n. 100/98 non spettano
 - le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
 - il diritto di partecipazione alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi e alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore
 - permessi per donazioni di emoderivati.

Per tutte le assenze indicate alle lettere a), b), e c) nel presente paragrafo NON è erogato l'importo integrativo, così come previsto dall'art. 8 comma 6 del D. Lgs. n. 468/1997 e circolare Min. Lav. Prev. Soc. n. 1/1996, mentre l'indennità in godimento (CIGS o indennità di mobilità) continuerà ad essere corrisposta (nelle misure previste dalle normative vigenti).

I lavoratori socialmente utili sono assicurati presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Incompatibilità

Data la delicatezza del servizio svolto e l'impegno richiesto, l'attività di operatore di CCL si ritiene incompatibile con qualsiasi altro tipo di lavoro, anche in regime di part-time, sia di tipo subordinato presso datori di lavoro pubblici o privati, che di lavoro autonomo presso committenti.

Art. 13 - Vestiario

Agli operatori sarà fornita la seguente dotazione:

- n.5 maglie polo manica corta
- n.3 maglie polo manica lunga
- n.2 pile
- n.3 pantaloni

Gli operatori dovranno avere massima cura di tali indumenti; al loro lavaggio provvederà la Società appaltatrice del servizio di lavanolo di AREU.

I capi di abbigliamento fornito, che costituiscono "la divisa" dell'operatore, dovranno obbligatoriamente essere utilizzati solo ed esclusivamente durante l'orario di servizio.

Art. 14 - Trattamento economico

Al personale utilizzato nell'ambito del progetto CCL NUE 112, competono:

- **IMPORTO INTEGRATIVO** così calcolato:
€ 1406,25 – importo LORDO della CIGS o mobilità in godimento (detratti i contributi previdenziali). Sull'importo sono applicate le ritenute fiscali IRPEF (oggi fissate nel 23%) in quanto redditi assimilati da lavoro dipendente.
Tale importo non è assoggettato a contributi previdenziali, come da messaggio INPS n. 2270 del 19.12.1995.
- **INDENNITA' DI TURNAZIONE** (festivo, notturno, articolazione su tre turni) negli importi previsti dal CCNL Sanità Comparto.
- **INDENNITÀ A TITOLO INCENTIVANTE** pari a € 1.000, 00, per la partecipazione al progetto ed il mantenimento dei livelli di standard operativi, che verrà corrisposta nella maniera seguente:
 - € 400,00 alla scadenza della prima parte del progetto (6 mesi)
 - € 600,00 alla scadenza del progetto (12 mesi di utilizzo) e comunque in percentuale direttamente proporzionale all'effettivo periodo di servizio espletato, ad eccezione dell'interruzione del progetto per rinuncia del lavoratore non conseguente a ricollocazione lavorativa o non conseguente alle procedure di collocamento in quiescenza
- **INDENNITÀ DI "PRONTA DISPONIBILITÀ"**: al fine di garantire la continuità del servizio e di far fronte ai picchi di attività non preventivabili, si ritiene necessario prevedere un servizio di "pronta disponibilità" che consenta il richiamo in servizio di personale in caso di necessità; viene pertanto prevista UNA pronta disponibilità per ogni turno che viene assegnata in sede di definizione della turnistica mensile, secondo un criterio di rotazione.
L'organizzazione di tale servizio, così come il riconoscimento economico, dovrà essere conforme con quanto previsto dai contratti nazionali

- **EVENTUALE LIQUIDAZIONE ORE ECCEDENTI:** i lavoratori socialmente utili possono essere autorizzati a prestare ore aggiuntive eccedenti le 36 settimanali solo ed esclusivamente in casi eccezionali, al fine di garantire la funzionalità del servizio, in via residuale e dopo aver esperito nei confronti delle altre categorie di operatori in servizio tutti gli istituti contrattuali a questi ultimi applicabili. Saranno presi a riferimento gli importi previsti dal CCNL Sanità Comparto.

Art. 15 – Definizioni e abbreviazioni

AO = Azienda Ospedaliera

AREU = Azienda Regionale Emergenza Urgenza

CCL = Call Center Laico (NUE 112)

CCNL = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

CIGS = Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

CP = Codice Penale

NUE = Numero Unico Emergenza

INAIL = Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INPS = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

IRPEF = Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

LSU = Lavoro/lavoratore socialmente utile

RCT = Responsabilità Civile verso Terzi.